Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 53 del 5 marzo 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 57/L

LEGGE 19 febbraio 2007, n. **19.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 febbraio 2007, n. **19.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.130 per l'anno 2007, di euro 7.870 per l'anno 2008 e di euro 14.130 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*
RUTELLI, *Ministro dei beni e delle attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting in Paris from 3 to 21 October 2005 at its 33rd session,

Affirming that cultural diversity is a defining characteristic of humanity,

Conscious that cultural diversity forms a common heritage of humanity and should be cherished and preserved for the benefit of all,

Being aware that cultural diversity creates a rich and varied world, which increases the range of choices and nurtures human capacities and values, and therefore is a mainspring for sustainable development for communities, peoples and nations,

Recalling that cultural diversity, flourishing within a framework of democracy, tolerance, social justice and mutual respect between peoples and cultures, is indispensable for peace and security at the local, national and international levels,

Celebrating the importance of cultural diversity for the full realization of human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and other universally recognized instruments,

Emphasizing the need to incorporate culture as a strategic element in national and international development policies, as well as in international development cooperation, taking into account also the United Nations Millennium Declaration (2000) with its special emphasis on poverty eradication,

Taking into account that culture takes diverse forms across time and space and that this diversity is embodied in the uniqueness and plurality of the identities and cultural expressions of the peoples and societies making up humanity,

Recognizing the importance of traditional knowledge as a source of intangible and material wealth, and in particular the knowledge systems of indigenous peoples, and its positive contribution to sustainable development, as well as the need for its adequate protection and promotion,

Recognizing the need to take measures to protect the diversity of cultural expressions, including their contents, especially in situations where cultural expressions may be threatened by the possibility of extinction or serious impairment,

Emphasizing the importance of culture for social cohesion in general, and in particular its potential for the enhancement of the status and role of women in society,

Being aware that cultural diversity is strengthened by the free flow of ideas, and that it is nurtured by constant exchanges and interaction between cultures,

Reaffirming that freedom of thought, expression and information, as well as diversity of the media, enable cultural expressions to flourish within societies,

Recognizing that the diversity of cultural expressions, including traditional cultural expressions, is an important factor that allows individuals and peoples to express and to share with others their ideas and values,

Recalling that linguistic diversity is a fundamental element of cultural diversity, and *reaffirming* the fundamental role that education plays in the protection and promotion of cultural expressions,

Taking into account the importance of the vitality of cultures, including for persons belonging to minorities and indigenous peoples, as manifested in their freedom to create, disseminate and distribute their traditional cultural expressions and to have access thereto, so as to benefit them for their own development,

Emphasizing the vital role of cultural interaction and creativity, which nurture and renew cultural expressions and enhance the role played by those involved in the development of culture for the progress of society at large,

Recognizing the importance of intellectual property rights in sustaining those involved in cultural creativity,

Being convinced that cultural activities, goods and services have both an economic and a cultural nature, because they convey identities, values and meanings, and must therefore not be treated as solely having commercial value,

Noting that while the processes of globalization, which have been facilitated by the rapid development of information and communication technologies, afford unprecedented conditions for enhanced interaction between cultures, they also represent a challenge for cultural diversity, namely in view of risks of imbalances between rich and poor countries,

Being aware of UNESCO's specific mandate to ensure respect for the diversity of cultures and to recommend such international agreements as may be necessary to promote the free flow of ideas by word and image,

Referring to the provisions of the international instruments adopted by UNESCO relating to cultural diversity and the exercise of cultural rights, and in particular the Universal Declaration on Cultural Diversity of 2001,

Adopts this Convention on 20 October 2005.

I. Objectives and guiding principles

Article 1 – Objectives

The objectives of this Convention are:

(a) to protect and promote the diversity of cultural expressions;

(b) to create the conditions for cultures to flourish and to freely interact in a mutually beneficial manner;

(c) to encourage dialogue among cultures with a view to ensuring wider and balanced cultural exchanges in the world in favour of intercultural respect and a culture of peace;

(d) to foster interculturality in order to develop cultural interaction in the spirit of building bridges among peoples;

(e) to promote respect for the diversity of cultural expressions and raise awareness of its value at the local, national and international levels;

(f) to reaffirm the importance of the link between culture and development for all countries, particularly for developing countries, and to support actions undertaken nationally and internationally to secure recognition of the true value of this link;

(g) to give recognition to the distinctive nature of cultural activities, goods and services as vehicles of identity, values and meaning;

(h) to reaffirm the sovereign rights of States to maintain, adopt and implement policies and measures that they deem appropriate for the protection and promotion of the diversity of cultural expressions on their territory;

(i) to strengthen international cooperation and solidarity in a spirit of partnership with a view, in particular, to enhancing the capacities of developing countries in order to protect and promote the diversity of cultural expressions.

Article 2 – Guiding principles

1. **Principle of respect for human rights and fundamental freedoms**

Cultural diversity can be protected and promoted only if human rights and fundamental freedoms, such as freedom of expression, information and communication, as well as the ability of individuals to choose cultural expressions, are guaranteed. No one may invoke the provisions of this Convention in order to infringe human rights and fundamental freedoms as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights or guaranteed by international law, or to limit the scope thereof.

2. **Principle of sovereignty**

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to adopt measures and policies to protect and promote the diversity of cultural expressions within their territory.

3. **Principle of equal dignity of and respect for all cultures**

The protection and promotion of the diversity of cultural expressions presuppose the recognition of equal dignity of and respect for all cultures, including the cultures of persons belonging to minorities and indigenous peoples.

4. **Principle of international solidarity and cooperation**

International cooperation and solidarity should be aimed at enabling countries, especially developing countries, to create and strengthen their means of cultural expression, including their cultural industries, whether nascent or established, at the local, national and international levels.

5. **Principle of the complementarity of economic and cultural aspects of development**

Since culture is one of the mainsprings of development, the cultural aspects of development are as important as its economic aspects, which individuals and peoples have the fundamental right to participate in and enjoy.

6. **Principle of sustainable development**

Cultural diversity is a rich asset for individuals and societies. The protection, promotion and maintenance of cultural diversity are an essential requirement for sustainable development for the benefit of present and future generations.

7. **Principle of equitable access**

Equitable access to a rich and diversified range of cultural expressions from all over the world and access of cultures to the means of expressions and dissemination constitute important elements for enhancing cultural diversity and encouraging mutual understanding.

8. **Principle of openness and balance**

When States adopt measures to support the diversity of cultural expressions, they should seek to promote, in an appropriate manner, openness to other cultures of the world and to ensure that these measures are geared to the objectives pursued under the present Convention.

II. Scope of application

Article 3 – Scope of application

This Convention shall apply to the policies and measures adopted by the Parties related to the protection and promotion of the diversity of cultural expressions.

III. Definitions

Article 4 – Definitions

For the purposes of this Convention, it is understood that:

1. **Cultural diversity**

"Cultural diversity" refers to the manifold ways in which the cultures of groups and societies find expression. These expressions are passed on within and among groups and societies.

Cultural diversity is made manifest not only through the varied ways in which the cultural heritage of humanity is expressed, augmented and transmitted through the variety of cultural expressions, but also through diverse modes of artistic creation, production, dissemination, distribution and enjoyment, whatever the means and technologies used.

2. **Cultural content**

"Cultural content" refers to the symbolic meaning, artistic dimension and cultural values that originate from or express cultural identities.

3. **Cultural expressions**

"Cultural expressions" are those expressions that result from the creativity of individuals, groups and societies, and that have cultural content.

4. **Cultural activities, goods and services**

"Cultural activities, goods and services" refers to those activities, goods and services, which at the time they are considered as a specific attribute, use or purpose, embody or convey cultural expressions, irrespective of the commercial value they may have. Cultural activities may be an end in themselves, or they may contribute to the production of cultural goods and services.

5. **Cultural industries**

"Cultural industries" refers to industries producing and distributing cultural goods or services as defined in paragraph 4 above.

6. **Cultural policies and measures**

"Cultural policies and measures" refers to those policies and measures relating to culture, whether at the local, national, regional or international level that are either focused on culture as such or are designed to have a direct effect on cultural expressions of individuals, groups or societies, including on the creation, production, dissemination, distribution of and access to cultural activities, goods and services.

7. **Protection**

"Protection" means the adoption of measures aimed at the preservation, safeguarding and enhancement of the diversity of cultural expressions.

"Protect" means to adopt such measures.

8. **Interculturality**

"Interculturality" refers to the existence and equitable interaction of diverse cultures and the possibility of generating shared cultural expressions through dialogue and mutual respect.

IV. Rights and obligations of Parties

Article 5 – General rule regarding rights and obligations

1. The Parties, in conformity with the Charter of the United Nations, the principles of international law and universally recognized human rights instruments, reaffirm their sovereign right to formulate and implement their cultural policies and to adopt measures to protect and promote the diversity of cultural expressions and to strengthen international cooperation to achieve the purposes of this Convention.

2. When a Party implements policies and takes measures to protect and promote the diversity of cultural expressions within its territory, its policies and measures shall be consistent with the provisions of this Convention.

Article 6 – Rights of parties at the national level

1. Within the framework of its cultural policies and measures as defined in Article 4.6 and taking into account its own particular circumstances and needs, each Party may adopt measures aimed at protecting and promoting the diversity of cultural expressions within its territory.

2. Such measures may include the following:

(a) regulatory measures aimed at protecting and promoting diversity of cultural expressions;

(b) measures that, in an appropriate manner, provide opportunities for domestic cultural activities, goods and services among all those available within the national territory for the creation, production, dissemination, distribution and enjoyment of such domestic cultural activities, goods and services, including provisions relating to the language used for such activities, goods and services;

(c) measures aimed at providing domestic independent cultural industries and activities in the informal sector effective access to the means of production, dissemination and distribution of cultural activities, goods and services;

(d) measures aimed at providing public financial assistance;

(e) measures aimed at encouraging non-profit organizations, as well as public and private institutions and artists and other cultural professionals, to develop and promote the free exchange and circulation of ideas, cultural expressions and cultural activities, goods and services, and to stimulate both the creative and entrepreneurial spirit in their activities;

(f) measures aimed at establishing and supporting public institutions, as appropriate;

(g) measures aimed at nurturing and supporting artists and others involved in the creation of cultural expressions;

(h) measures aimed at enhancing diversity of the media, including through public service broadcasting.

Article 7 – Measures to promote cultural expressions

1. Parties shall endeavour to create in their territory an environment which encourages individuals and social groups:

(a) to create, produce, disseminate, distribute and have access to their own cultural expressions, paying due attention to the special circumstances and needs of women as well as various social groups, including persons belonging to minorities and indigenous peoples;

(b) to have access to diverse cultural expressions from within their territory as well as from other countries of the world.

2. Parties shall also endeavour to recognize the important contribution of artists, others involved in the creative process, cultural communities, and organizations that support their work, and their central role in nurturing the diversity of cultural expressions.

Article 8 – Measures to protect cultural expressions

1. Without prejudice to the provisions of Articles 5 and 6, a Party may determine the existence of special situations where cultural expressions on its territory are at risk of extinction, under serious threat, or otherwise in need of urgent safeguarding.

2. Parties may take all appropriate measures to protect and preserve cultural expressions in situations referred to in paragraph 1 in a manner consistent with the provisions of this Convention.

3. Parties shall report to the Intergovernmental Committee referred to in Article 23 all measures taken to meet the exigencies of the situation, and the Committee may make appropriate recommendations.

Article 9 – Information sharing and transparency

Parties shall:

(a) provide appropriate information in their reports to UNESCO every four years on measures taken to protect and promote the diversity of cultural expressions within their territory and at the international level;

(b) designate a point of contact responsible for information sharing in relation to this Convention;

(c) share and exchange information relating to the protection and promotion of the diversity of cultural expressions.

Article 10 – Education and public awareness

Parties shall:

(a) encourage and promote understanding of the importance of the protection and promotion of the diversity of cultural expressions, *inter alia*, through educational and greater public awareness programmes;

(b) cooperate with other Parties and international and regional organizations in achieving the purpose of this article;

(c) endeavour to encourage creativity and strengthen production capacities by setting up educational, training and exchange programmes in the field of cultural industries. These measures should be implemented in a manner which does not have a negative impact on traditional forms of production.

Article 11 – Participation of civil society

Parties acknowledge the fundamental role of civil society in protecting and promoting the diversity of cultural expressions. Parties shall encourage the active participation of civil society in their efforts to achieve the objectives of this Convention.

Article 12 – Promotion of international cooperation

Parties shall endeavour to strengthen their bilateral, regional and international cooperation for the creation of conditions conducive to the promotion of the diversity of cultural expressions, taking particular account of the situations referred to in Articles 8 and 17, notably in order to:

(a) facilitate dialogue among Parties on cultural policy;

(b) enhance public sector strategic and management capacities in cultural public sector institutions, through professional and international cultural exchanges and sharing of best practices;

(c) reinforce partnerships with and among civil society, non-governmental organizations and the private sector in fostering and promoting the diversity of cultural expressions;

(d) promote the use of new technologies, encourage partnerships to enhance information sharing and cultural understanding, and foster the diversity of cultural expressions;

(e) encourage the conclusion of co-production and co-distribution agreements.

Article 13 – Integration of culture in sustainable development

Parties shall endeavour to integrate culture in their development policies at all levels for the creation of conditions conducive to sustainable development and, within this framework, foster aspects relating to the protection and promotion of the diversity of cultural expressions.

Article 14 – Cooperation for development

Parties shall endeavour to support cooperation for sustainable development and poverty reduction, especially in relation to the specific needs of developing countries, in order to foster the emergence of a dynamic cultural sector by, *inter alia*, the following means:

(a) the strengthening of the cultural industries in developing countries through:

(i) creating and strengthening cultural production and distribution capacities in developing countries;

(ii) facilitating wider access to the global market and international distribution networks for their cultural activities, goods and services;

(iii) enabling the emergence of viable local and regional markets;

(iv) adopting, where possible, appropriate measures in developed countries with a view to facilitating access to their territory for the cultural activities, goods and services of developing countries;

(v) providing support for creative work and facilitating the mobility, to the extent possible, of artists from the developing world;

(vi) encouraging appropriate collaboration between developed and developing countries in the areas, *inter alia*, of music and film;

(b) capacity-building through the exchange of information, experience and expertise, as well as the training of human resources in developing countries, in the public and private sector relating to, *inter alia*, strategic and management capacities, policy development and implementation, promotion and distribution of cultural expressions, small-, medium- and micro-enterprise development, the use of technology, and skills development and transfer;

(c) technology transfer through the introduction of appropriate incentive measures for the transfer of technology and know-how, especially in the areas of cultural industries and enterprises;

(d) financial support through:

(i) the establishment of an International Fund for Cultural Diversity as provided in Article 18;

(ii) the provision of official development assistance, as appropriate, including technical assistance, to stimulate and support creativity;

(iii) other forms of financial assistance such as low interest loans, grants and other funding mechanisms.

Article 15 – Collaborative arrangements

Parties shall encourage the development of partnerships, between and within the public and private sectors and non-profit organizations, in order to cooperate with developing countries in the enhancement of their capacities in the protection and promotion of the diversity of cultural expressions. These innovative partnerships shall, according to the practical needs of developing countries, emphasize the further development of infrastructure, human resources and policies, as well as the exchange of cultural activities, goods and services.

Article 16 – Preferential treatment for developing countries

Developed countries shall facilitate cultural exchanges with developing countries by granting, through the appropriate institutional and legal frameworks, preferential treatment to artists and other cultural professionals and practitioners, as well as cultural goods and services from developing countries.

Article 17 – International cooperation in situations of serious threat to cultural expressions

Parties shall cooperate in providing assistance to each other, and, in particular to developing countries, in situations referred to under Article 8.

Article 18 – International Fund for Cultural Diversity

1. An International Fund for Cultural Diversity, hereinafter referred to as "the Fund", is hereby established.

2. The Fund shall consist of funds-in-trust established in accordance with the Financial Regulations of UNESCO.

3. The resources of the Fund shall consist of:

   (a) voluntary contributions made by Parties;

   (b) funds appropriated for this purpose by the General Conference of UNESCO;

   (c) contributions, gifts or bequests by other States; organizations and programmes of the United Nations system, other regional or international organizations; and public or private bodies or individuals;

   (d) any interest due on resources of the Fund;

   (e) funds raised through collections and receipts from events organized for the benefit of the Fund;

   (f) any other resources authorized by the Fund's regulations.

4. The use of resources of the Fund shall be decided by the Intergovernmental Committee on the basis of guidelines determined by the Conference of Parties referred to in Article 22.

5. The Intergovernmental Committee may accept contributions and other forms of assistance for general and specific purposes relating to specific projects, provided that those projects have been approved by it.

6. No political, economic or other conditions that are incompatible with the objectives of this Convention may be attached to contributions made to the Fund.

7. Parties shall endeavour to provide voluntary contributions on a regular basis towards the implementation of this Convention.

Article 19 – Exchange, analysis and dissemination of information

1. Parties agree to exchange information and share expertise concerning data collection and statistics on the diversity of cultural expressions as well as on best practices for its protection and promotion.

2. UNESCO shall facilitate, through the use of existing mechanisms within the Secretariat, the collection, analysis and dissemination of all relevant information, statistics and best practices.

3. UNESCO shall also establish and update a data bank on different sectors and governmental, private and non-profit organizations involved in the area of cultural expressions.

4. To facilitate the collection of data, UNESCO shall pay particular attention to capacity-building and the strengthening of expertise for Parties that submit a request for such assistance.

5. The collection of information identified in this Article shall complement the information collected under the provisions of Article 9.

V. Relationship to other instruments

Article 20 – Relationship to other treaties: mutual supportiveness, complementarity and non-subordination

1. Parties recognize that they shall perform in good faith their obligations under this Convention and all other treaties to which they are parties. Accordingly, without subordinating this Convention to any other treaty,

(a) they shall foster mutual supportiveness between this Convention and the other treaties to which they are parties; and

(b) when interpreting and applying the other treaties to which they are parties or when entering into other international obligations, Parties shall take into account the relevant provisions of this Convention.

2. Nothing in this Convention shall be interpreted as modifying rights and obligations of the Parties under any other treaties to which they are parties.

Article 21 – International consultation and coordination

Parties undertake to promote the objectives and principles of this Convention in other international forums. For this purpose, Parties shall consult each other, as appropriate, bearing in mind these objectives and principles.

VI. Organs of the Convention

Article 22 – Conference of Parties

1. A Conference of Parties shall be established. The Conference of Parties shall be the plenary and supreme body of this Convention.

2. The Conference of Parties shall meet in ordinary session every two years, as far as possible, in conjunction with the General Conference of UNESCO. It may meet in extraordinary session if it so decides or if the Intergovernmental Committee receives a request to that effect from at least one-third of the Parties.

3. The Conference of Parties shall adopt its own rules of procedure.

4. The functions of the Conference of Parties shall be, *inter alia*:

   (a) to elect the Members of the Intergovernmental Committee;

   (b) to receive and examine reports of the Parties to this Convention transmitted by the Intergovernmental Committee;

   (c) to approve the operational guidelines prepared upon its request by the Intergovernmental Committee;

   (d) to take whatever other measures it may consider necessary to further the objectives of this Convention.

Article 23 – Intergovernmental Committee

1. An Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, hereinafter referred to as "the Intergovernmental Committee", shall be established within UNESCO. It shall be composed of representatives of 18 States Parties to the Convention, elected for a term of four years by the Conference of Parties upon entry into force of this Convention pursuant to Article 29.

2. The Intergovernmental Committee shall meet annually.

3. The Intergovernmental Committee shall function under the authority and guidance of and be accountable to the Conference of Parties.

4. The Members of the Intergovernmental Committee shall be increased to 24 once the number of Parties to the Convention reaches 50.

5. The election of Members of the Intergovernmental Committee shall be based on the principles of equitable geographical representation as well as rotation.

6. Without prejudice to the other responsibilities conferred upon it by this Convention, the functions of the Intergovernmental Committee shall be:

   (a) to promote the objectives of this Convention and to encourage and monitor the implementation thereof;

(b) to prepare and submit for approval by the Conference of Parties, upon its request, the operational guidelines for the implementation and application of the provisions of the Convention;

(c) to transmit to the Conference of Parties reports from Parties to the Convention, together with its comments and a summary of their contents;

(d) to make appropriate recommendations to be taken in situations brought to its attention by Parties to the Convention in accordance with relevant provisions of the Convention, in particular Article 8;

(e) to establish procedures and other mechanisms for consultation aimed at promoting the objectives and principles of this Convention in other international forums;

(f) to perform any other tasks as may be requested by the Conference of Parties.

7. The Intergovernmental Committee, in accordance with its Rules of Procedure, may invite at any time public or private organizations or individuals to participate in its meetings for consultation on specific issues.

8. The Intergovernmental Committee shall prepare and submit to the Conference of Parties, for approval, its own Rules of Procedure.

Article 24 – UNESCO Secretariat

1. The organs of the Convention shall be assisted by the UNESCO Secretariat.

2. The Secretariat shall prepare the documentation of the Conference of Parties and the Intergovernmental Committee as well as the agenda of their meetings and shall assist in and report on the implementation of their decisions.

VII. Final clauses

Article 25 – Settlement of disputes

1. In the event of a dispute between Parties to this Convention concerning the interpretation or the application of the Convention, the Parties shall seek a solution by negotiation.

2. If the Parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly seek the good offices of, or request mediation by, a third party.

3. If good offices or mediation are not undertaken or if there is no settlement by negotiation, good offices or mediation, a Party may have recourse to conciliation in accordance with the procedure laid down in the Annex of this Convention. The Parties shall consider in good faith the proposal made by the Conciliation Commission for the resolution of the dispute.

4. Each Party may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it does not recognize the conciliation procedure provided for above. Any Party having made such a declaration may, at any time, withdraw this declaration by notification to the Director-General of UNESCO.

Article 26 – Ratification, acceptance, approval or accession by Member States

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance, approval or accession by Member States of UNESCO in accordance with their respective constitutional procedures.

2. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

Article 27 – Accession

1. This Convention shall be open to accession by all States not Members of UNESCO but members of the United Nations, or of any of its specialized agencies, that are invited by the General Conference of UNESCO to accede to it.

2. This Convention shall also be open to accession by territories which enjoy full internal self-government recognized as such by the United Nations, but which have not attained full independence in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV), and which have competence over the matters governed by this Convention, including the competence to enter into treaties in respect of such matters.

3. The following provisions apply to regional economic integration organizations:

(a) This Convention shall also be open to accession by any regional economic integration organization, which shall, except as provided below, be fully bound by the provisions of the Convention in the same manner as States Parties;

(b) In the event that one or more Member States of such an organization is also Party to this Convention, the organization and such Member State or States shall decide on their responsibility for the performance of their obligations under this Convention. Such distribution of responsibility shall take effect following completion of the notification procedure described in subparagraph (c). The organization and the Member States shall not be entitled to exercise rights under this Convention concurrently. In addition, regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their rights to vote with a number of votes equal to the number of their Member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its Member States exercises its right, and vice-versa;

(c) A regional economic integration organization and its Member State or States which have agreed on a distribution of responsibilities as provided in subparagraph (b) shall inform the Parties of any such proposed distribution of responsibilities in the following manner:

(i) in their instrument of accession, such organization shall declare with specificity, the distribution of their responsibilities with respect to matters governed by the Convention;

(ii) in the event of any later modification of their respective responsibilities, the regional economic integration organization shall inform the depositary of any such proposed modification of their respective responsibilities; the depositary shall in turn inform the Parties of such modification;

(d) Member States of a regional economic integration organization which become Parties to this Convention shall be presumed to retain competence over all matters in respect of which transfers of competence to the organization have not been specifically declared or informed to the depositary;

(e) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States, members of the United Nations or of any of its specialized agencies, to which those States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become a Party to it.

4. The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of UNESCO.

Article 28 – Point of contact

Upon becoming Parties to this Convention, each Party shall designate a point of contact as referred to in Article 9.

Article 29 – Entry into force

1. This Convention shall enter into force three months after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, but only with respect to those States or regional economic integration organizations that have deposited their respective instruments of ratification, acceptance, approval, or accession on or before that date. It shall enter into force with respect to any other Party three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by Member States of the organization.

Article 30 – Federal or non-unitary constitutional systems

Recognizing that international agreements are equally binding on Parties regardless of their constitutional systems, the following provisions shall apply to Parties which have a federal or non-unitary constitutional system:

(a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power,

the obligations of the federal or central government shall be the same as for those Parties which are not federal States;

(b) with regard to the provisions of the Convention, the implementation of which comes under the jurisdiction of individual constituent units such as States, counties, provinces, or cantons which are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform, as necessary, the competent authorities of constituent units such as States, counties, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 31 – Denunciation

1. Any Party to this Convention may denounce this Convention.

2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing deposited with the Director-General of UNESCO.

3. The denunciation shall take effect 12 months after the receipt of the instrument of denunciation. It shall in no way affect the financial obligations of the Party denouncing the Convention until the date on which the withdrawal takes effect.

Article 32 – Depositary functions

The Director-General of UNESCO, as the depositary of this Convention, shall inform the Member States of the Organization, the States not members of the Organization and regional economic integration organizations referred to in Article 27, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance, approval or accession provided for in Articles 26 and 27, and of the denunciations provided for in Article 31.

Article 33 – Amendments

1. A Party to this Convention may, by written communication addressed to the Director-General, propose amendments to this Convention. The Director-General shall circulate such communication to all Parties. If, within six months from the date of dispatch of the communication, no less than one half of the Parties reply favourably to the request, the Director-General shall present such proposal to the next session of the Conference of Parties for discussion and possible adoption.

2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting.

3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted to the Parties for ratification, acceptance, approval or accession.

4. For Parties which have ratified, accepted, approved or acceded to them, amendments to this Convention shall enter into force three months after the deposit of the instruments referred to in paragraph 3 of this Article by two-thirds of the Parties. Thereafter, for each Party that ratifies, accepts, approves or accedes to an amendment, the said amendment shall enter into force three months after the date of deposit by that Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

5. The procedure set out in paragraphs 3 and 4 shall not apply to amendments to Article 23 concerning the number of Members of the Intergovernmental Committee. These amendments shall enter into force at the time they are adopted.

6. A State or a regional economic integration organization referred to in Article 27 which becomes a Party to this Convention after the entry into force of amendments in conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of different intention, be considered to be:

(a) Party to this Convention as so amended; and

(b) a Party to the unamended Convention in relation to any Party not bound by the amendments.

Article 34 – Authoritative texts

This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, all six texts being equally authoritative.

Article 35 – Registration

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of UNESCO.

ANNEX

Conciliation Procedure

Article 1 – Conciliation Commission

A Conciliation Commission shall be created upon the request of one of the Parties to the dispute. The Commission shall, unless the Parties otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each Party concerned and a President chosen jointly by those members.

Article 2 – Members of the Commission

In disputes between more than two Parties, Parties in the same interest shall appoint their members of the Commission jointly by agreement. Where two or more Parties have separate interests or there is a disagreement as to whether they are of the same interest, they shall appoint their members separately.

Article 3 – Appointments

If any appointments by the Parties are not made within two months of the date of the request to create a Conciliation Commission, the Director-General of UNESCO shall, if asked to do so by the Party that made the request, make those appointments within a further two-month period.

Article 4 – President of the Commission

If a President of the Conciliation Commission has not been chosen within two months of the last of the members of the Commission being appointed, the Director-General of UNESCO shall, if asked to do so by a Party, designate a President within a further two-month period.

Article 5 – Decisions

The Conciliation Commission shall take its decisions by majority vote of its members. It shall, unless the Parties to the dispute otherwise agree, determine its own procedure. It shall render a proposal for resolution of the dispute, which the Parties shall consider in good faith.

Article 6 – Disagreement

A disagreement as to whether the Conciliation Commission has competence shall be decided by the Commission.

DONE in Paris this ninth day of December 2005 in two authentic copies bearing the signature of the President of the thirty-third session of the General Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and certified true copies of which shall be delivered to all the States, territories and regional economic integration organizations referred to in Articles 26 and 27 as well as to the United Nations.

FAIT à Paris ce neuvième jour de décembre 2005, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa trente-troisième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États, territoires et organisations d'intégration économique régionale visés aux articles 26 et 27 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

HECHO en París en este día nueve de diciembre de 2005, en dos ejemplares auténticos que llevan la firma del Presidente de la Conferencia General, en su trigésimo tercera reunión, y del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ejemplares que se depositarán en los archivos de esta Organización, y cuyas copias certificadas conformes se remitirán a todos los Estados, territorios y organizaciones de integración económica regional a que se refieren los Artículos 26 y 27, así como a las Naciones Unidas.

СОВЕРШЕНО в Париже девятого декабря 2005 года в двух аутентичных экземплярах за подписью Председателя Генеральной конференции, собравшейся на свою тридцать третью сессию, и Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, надлежащим образом заверенные копии которых направляются всем государствам, территориям и организациям региональной экономической интеграции, указанным в статьях 26 и 27, а также Организации Объединенных Наций.

حررت في باريس في هذا اليوم التاسع من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، في نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته الثالثة والثلاثين والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وستودع هتان النسختان في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وسترسل نسخ مصدق عليها مطابقة للأصل إلى جميع الدول والأراضي ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المشار إليها في المادتين ٢٦ و٢٧ وإلى منظمة الأمم المتحدة.

2005 年 12 月 9 日订于巴黎，一式两份，均为正本，由联合国教科文组织大会第三十三届会议主席和联合国教科文组织总干事签署，并存放于联合国教科文组织的档案中，经核准的副本将分送第 26 条和 27 条提及的所有国家、地区和地区经济一体化组织以及联合国。

The foregoing is the authentic text of the Convention hereby duly adopted by the General Conference of UNESCO at its 33rd session, held in Paris and declared closed on the twenty-first day of October 2005.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 33e session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le vingt et un octobre 2005.

Lo anterior es el texto auténtico de la Convención aprobada en buena y debida forma por la Conferencia General de la UNESCO en su 33ª reunión, celebrada en París y clausurada el veintiuno de octubre de 2005.

Приведенный выше текст является подлинным текстом Конвенции, надлежащим образом принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее 33-й сессии, которая состоялась в Париже и была объявлена закрытой двадцать первого октября 2005 года.

النص الوارد أعلاه هو النص الأصلي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها في الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥.

上述文本为在巴黎召开的、于 2005 年 10 月 21 日闭幕的教科文组织大会第三十三届会议通过的公约正式文本。

IN WITNESS WHEREOF we have appended our signatures.
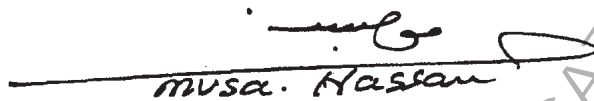
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures :

EN FE DE LO CUAL estampan sus firmas :

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящую Конвенцию подписали:

وإثباتا لما تقدم وقع الشخصان المذكوران أدناه على هذه الاتفاقية.

为此，我们在本公约签字，以昭信守。

Musa. Hassan

President of the General Conference
Le Président de la Conférence générale
El Presidente de la Conferencia General
Председатель Генеральной конференции
رئيس المؤتمر العام
大会主席

Director-General
Le Directeur général
El Director General
Генеральный директор
المدير العام
总干事

Certified Copy
Copie certifiée conforme
Copia certificada conforme
Заверенная копия
صورة طبق الأصل
兹证明文本无误

Paris, 17 JAN. 2006
París,
Париж,
باريس،
巴黎,

Abdulqawi A. YUSUF
Legal Adviser / Conseiller juridique

Legal Adviser
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Conseiller juridique
de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

Asesor Jurídico
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Юрисконсульт
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

المستشار القانوني
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

法律顾问
联合国教育、科学及文化组织

Convenzione sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali
Parigi, 20 ottobre 2005

La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 per la sua 33ma Sessione,

Affermando che la diversità culturale è una caratteristica essenziale dell'umanità,

Cosciente che la diversità culturale costituisce un patrimonio comune dell'umanità e che essa dovrebbe essere preservata e protetta a beneficio di tutti,

Essendo consapevole del fatto che la diversità culturale crea un mondo ricco e vario, che allarga le scelte possibili, nutre le capacità ed i valori umani e che essa è quindi un risorsa indispensabile per lo sviluppo sostenibile delle comunità, dei popoli e delle nazioni,

Ricordando che la diversità culturale, che si sviluppa in un contesto di democrazia, tolleranza, giustizia sociale e rispetto reciproco tra i popoli e le culture, è indispensabile per la pace e la sicurezza a livello locale, nazionale ed internazionale,

Celebrando l'importanza della diversità culturale per la piena realizzazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed in altri strumenti universalmente riconosciuti,

Sottolineando la necessità d'integrare la cultura, in quanto elemento strategico, nelle politiche nazionali ed internazionali di sviluppo, così come nella cooperazione internazionale per lo sviluppo, tenendo ugualmente conto della Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite (2000) che mette in particolare l'accento sullo sradicamento della povertà,

Considerando che la cultura prende diverse forme nel tempo e nello spazio e che questa diversità si incarna nell'originalità e nella pluralità delle identità e delle espressioni culturali dei popoli e delle società che costituiscono l'umanità,

Riconoscendo l'importanza dei saperi tradizionali, in quanto fonte di ricchezza immateriale e materiale, ed in particolare dei sistemi di conoscenza delle popolazioni indigene, ed il loro contributo positivo allo sviluppo sostenibile, nonché la necessità di assicurare la loro adeguata protezione e promozione,

Riconoscendo la necessità di adottare delle misure per proteggere la diversità delle espressioni culturali, compresi i loro contenuti, in particolare nelle situazioni in cui le espressioni culturali possono essere minacciate dalla possibilità di estinzione o di gravi alterazioni,

Sottolineando l'importanza della cultura per la coesione sociale in generale, ed in particolare il suo contributo al miglioramento dello status e del ruolo delle donne nella società,

Cosciente che la diversità culturale è rafforzata dalla libera circolazione delle idee e che essa si nutre di scambi costanti e di interazioni tra le culture,

Riaffermando che la libertà di pensiero, d'espressione e d'informazione, così come la diversità dei media, permettono lo sviluppo delle espressioni culturali in seno alle società,

Riconoscendo che la diversità delle espressioni culturali, comprese le espressioni culturali tradizionali, è un fattore importante che permette agli individui ed ai popoli di esprimere e condividere con altri le loro idee ed i loro valori,

Ricordando che la diversità linguistica è un elemento fondamentale della diversità culturale, e *riaffermando* il ruolo fondamentale che gioca l'educazione nella protezione e nella promozione delle espressioni culturali,

Considerando l'importanza della vitalità delle culture, anche per le persone appartenenti alle minoranze e per le popolazioni indigene, come si manifesta nella loro libertà di creare, diffondere e distribuire le loro espressioni culturali tradizionali e di avervi accesso, in modo da favorire il loro proprio sviluppo,

Sottolineando il ruolo essenziale dell'interazione culturale e della creatività, che nutrono e rinnovano le espressioni culturali e rafforzano il ruolo di coloro che operano per lo sviluppo della cultura ed il progresso della società nel suo insieme,

Riconoscendo l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che operano nel campo della creatività culturale,

Essendo convinta che le attività, i beni ed i servizi culturali hanno una doppia natura, economica e culturale, in quanto portatori di identità, valori e significati e che essi non devono, quindi, essere trattati come aventi esclusivamente un valore commerciale,

Constatando che i processi di globalizzazione, facilitati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, se creano delle condizioni inedite di interazione rafforzata tra le culture, rappresentano anche una sfida per la diversità culturale, in particolare con riguardo ai rischi di squilibrio tra i Paesi ricchi ed i Paesi poveri,

Cosciente del mandato specifico affidato all'UNESCO di assicurare il rispetto della diversità delle culture e di raccomandare gli accordi internazionali che possono essere necessari per facilitare la libera circolazione delle idee attraverso la parola e l'immagine,

Riferendosi alle disposizioni degli strumenti internazionali adottati dall'UNESCO che riguardano la diversità culturale e l'esercizio dei diritti culturali, in particolare la Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale del 2001,

Adotta questa Convenzione il 20 ottobre 2005.

I. Obiettivi e Principi guida

Articolo 1 – Obiettivi

Gli obiettivi di questa Convenzione sono:

(a) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

(b) creare le condizioni che permettano alle culture di svilupparsi ed interagire liberamente in modo da arricchirsi reciprocamente;

(c) incoraggiare il dialogo tra le culture al fine di assicurare degli scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo, per favorire il rispetto interculturale ed una cultura della pace;

(d) stimolare l'interculturalità al fine di sviluppare l'interazione culturale nello spirito di costruire ponti tra i popoli;

(e) promuovere il rispetto della diversità delle espressioni culturali ed accrescere la presa di coscienza del suo valore a livello locale, nazionale ed internazionale;

(f) riaffermare l'importanza del legame tra cultura e sviluppo per tutti i Paesi, in particolare per i Paesi in via di sviluppo, ed incoraggiare le azioni condotte sul piano nazionale ed internazionale affinché sia riconosciuto il vero valore di questo legame;

(g) riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali, in quanto portatori d'identità, valori e significati;

(h) riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare ed attuare le politiche e le misure che essi giudicano appropriate per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sul loro territorio;

(i) rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionali in un contesto di partenariato al fine, in particolare, di accrescere le capacità dei Paesi in via di sviluppo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.

Articolo 2 – Principi guida

1. Principio del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

La diversità culturale può essere protetta e promossa solo se i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, quali la libertà d'espressione, d'informazione e di comunicazione, così come la possibilità per gli individui di scegliere le espressioni culturali, sono garantiti. Nessuno può invocare le disposizioni di questa Convenzione per violare i diritti umani e le libertà fondamentali quali sono consacrati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo o garantiti dal diritto internazionale, o per limitarne la portata.

2. Principio di sovranità

Gli Stati hanno, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di adottare misure e politiche per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali all'interno del loro territorio.

3. Principio dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture

La protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali presuppongono il riconoscimento dell'eguale dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti alle minoranze e quelle delle popolazioni indigene.

4. Principio di solidarietà e di cooperazione internazionali

La cooperazione e la solidarietà internazionali devono essere finalizzate a permettere ai Paesi, specialmente ai Paesi in via di Sviluppo, di creare e rafforzare i loro mezzi di espressione culturale, comprese le loro industrie culturali, che siano nascenti o stabilite, a livello locale, nazionale ed internazionale.

5. Principio della complementarietà degli aspetti economici e culturali dello sviluppo

Essendo la cultura una delle risorse fondamentali per lo sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo sono tanto importanti quanto i suoi aspetti economici e gli individui ed i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di goderne.

6. Principio di sviluppo sostenibile

La diversità culturale è una grande ricchezza per gli individui e le società. La protezione, la promozione e la preservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future.

7. Principio di equo accesso

L'equo accesso ad una gamma ricca e diversificata di espressioni culturali provenienti da tutto il mondo e l'accesso delle culture ai mezzi di espressione e di diffusione costituiscono elementi importanti per valorizzare la diversità culturale ed incoraggiare la comprensione reciproca.

8. Principio d'apertura e di equilibrio

Quando gli Stati adottano misure per favorire la diversità delle espressioni culturali, essi devono vigilare per promuovere, in modo appropriato, l'apertura alle altre culture del mondo e per assicurare che queste misure siano conformi agli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione.

II. Campo d'applicazione

Articolo 3 – Ambito d'applicazione

Questa Convenzione si applica alle politiche ed alle misure adottate dalle Parti relative alla protezione ed alla promozione della diversità delle espressioni culturali.

III. Definizioni

Articolo 4 – Definizioni

Ai fini di questa Convenzione, s'intende che:

1. Diversità culturale

" Diversità culturale" si riferisce alla molteplicità delle forme in cui le culture dei gruppi e delle società trovano espressione. Queste espressioni si trasmettono in seno ai gruppi, alle società e tra loro. La diversità culturale si manifesta non solo nei diversi modi in cui il patrimonio culturale dell'umanità viene espresso, arricchito e trasmesso attraverso la varietà delle espressioni culturali, ma anche nelle diverse forme di creazione artistica, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, qualunque siano i mezzi e le tecnologie usate.

2. Contenuto culturale

"Contenuto culturale" si riferisce al senso simbolico, alla dimensione artistica ed ai valori culturali che hanno origine da o che esprimono identità culturali.

3. Espressioni culturali

"Espressioni culturali" sono le espressioni che risultano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società e che hanno un contenuto culturale.

4. Attività, beni e servizi culturali

"Attività, beni e servizi culturali" si riferisce alle attività, beni e servizi che, nel momento in cui sono considerati dal punto di vista di un loro specifico attributo, uso o di una loro specifica finalità, incarnano o trasmettono delle espressioni culturali, indipendentemente dal valore commerciale che essi possono avere. Le attività culturali possono essere fini a loro stesse o contribuire alla produzione di beni e servizi culturali.

5. Industrie culturali

"Industrie culturali" si riferisce alle industrie che producono e distribuiscono beni o servizi culturali quali sono definiti al paragrafo 4.

6. Politiche e misure culturali

"Politiche e misure culturali" si riferisce alle politiche ed alle misure relative alla cultura, a livello locale, nazionale, regionale ed internazionale, che siano centrate sulla cultura in quanto tale o destinate ad avere un effetto diretto sulle espressioni culturali degli individui, gruppi o società, ed anche sulla creazione, produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali e sull'accesso ad essi.

7. Protezione

"Protezione" significa l'adozione di misure volte alla preservazione, salvaguardia e valorizzazione della diversità delle espressioni culturali.

"Proteggere" significa adottare tali misure.

8. Interculturalità

"Interculturalità" si riferisce all'esistenza ed all'equa interazione tra le diverse culture ed alla possibilità di generare delle espressioni culturali condivise attraverso il dialogo ed il rispetto reciproco.

IV. Diritti e obblighi delle Parti

Articolo 5 – Regola generale riguardante diritti ed obblighi

1. Le Parti, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, ai principi del diritto internazionale ed agli strumenti universalmente riconosciuti in materia di diritti dell'uomo, riaffermano il loro diritto sovrano di formulare ed attuare le loro politiche culturali, di adottare delle misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione.

2. Allorché una Parte attua delle politiche e adotta delle misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul suo territorio, le sue politiche e misure devono essere compatibili con le disposizioni di questa Convenzione.

Articolo 6 – Diritti delle Parti a livello nazionale

1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali, quali sono descritte all'articolo 4.6, e tenendo conto delle circostanze e dei bisogni che le sono propri, ciascuna Parte può adottare delle misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.

2. Queste misure possono includere le seguenti:

(a) misure normative volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

(b) misure che, in modo appropriato, offrono delle opportunità per le attività, beni e servizi culturali nazionali, tra tutti quelli disponibili all'interno del territorio nazionale, per quanto riguarda la creazione, produzione, diffusione, distribuzione ed il godimento, comprese disposizioni relative alla lingua utilizzata per i suddetti attività, beni e servizi;

(c) misure che mirano a fornire alle industrie culturali nazionali indipendenti ed alle attività nel settore informale un accesso effettivo ai mezzi di produzione, diffusione e distribuzione di attività, beni e servizi culturali;

(d) misure che sono volte ad accordare assistenza finanziaria pubblica;

(e) misure che mirano ad incoraggiare gli organismi senza scopo di lucro e le istituzioni pubbliche e private, gli artisti e gli altri professionisti della cultura, a sviluppare e promuovere il libero scambio e la libera circolazione delle idee e delle espressioni culturali, nonché delle attività, dei beni e servizi culturali, e a stimolare la creazione e lo spirito d'impresa nelle loro attività;

(f) misure che mirano a stabilire e sostenere, in modo adeguato, le istituzioni del servizio pubblico;

(g) misure volte a sostenere e supportare artisti ed altri soggetti coinvolti nella creazione di espressioni culturali;

(h) misure che mirano a promuovere la diversità dei media, anche per mezzo del servizio pubblico di radiodiffusione;

Articolo 7 – Misure volte a promuovere le espressioni culturali

1. Le Parti si impegnano a creare sul loro territorio un ambiente che incoraggia gli individui ed i gruppi sociali:

(a) a creare, produrre, diffondere e distribuire le loro proprie espressioni culturali e ad avervi accesso, tenendo nel dovuto conto le condizioni ed i bisogni particolari delle donne e dei diversi gruppi sociali, comprese le persone che appartengono alle minoranze ed alle popolazioni indigene;

(b) ad avere accesso alle diverse espressioni culturali provenienti dal loro territorio e dagli altri Paesi del mondo;

2. Le Parti si impegnano anche a riconoscere l'importante contributo degli artisti e di tutti coloro che sono coinvolti nel processo creativo, delle comunità culturali e delle organizzazioni che li sostengono nel loro lavoro, ed il loro ruolo centrale nell'alimentare la diversità delle espressioni culturali.

Articolo 8 – Misure per proteggere le espressioni culturali

1. Senza pregiudizio per le disposizioni degli articoli 5 e 6, una Parte può individuare l'esistenza di situazioni speciali in cui le espressioni culturali sul suo territorio, sono esposte ad un rischio di estinzione, ad una grave minaccia o comunque necessitano di misure di salvaguardia urgenti.

2. Le Parti possono adottare tutte le misure appropriate per proteggere e preservare le espressioni culturali nelle situazioni menzionate al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni di questa Convenzione.

3. Le Parti fanno rapporto al Comitato Intergovernativo previsto all'articolo 23 su tutte le misure adottate per far fronte alle esigenze del caso ed il Comitato può formulare le raccomandazioni del caso.

Articolo 9 – Condivisione delle informazioni e trasparenza

Le Parti devono:

(a) fornire ogni quattro anni, nei loro rapporti all'UNESCO, le informazioni appropriate sulle misure prese per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali all'interno del loro territorio e a livello internazionale;

(b) designare un punto di contatto incaricato di far circolare le informazioni relative a questa Convenzione;

(c) condividere e scambiare le informazioni relative alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 10 - Educazione e sensibilizzazione del pubblico

Le Parti devono:

(a) favorire e sviluppare la comprensione dell'importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali, tra l'altro, attraverso programmi educativi e programmi volti ad accrescere la sensibilità dell'opinione pubblica in materia;

(b) cooperare con le altre Parti e le Organizzazioni internazionali e regionali per raggiungere l'obiettivo di questo articolo;

(c) impegnarsi ad incoraggiare la creatività ed a rafforzare le capacità di produzione attraverso l'avvio di programmi educativi, di formazione e scambio nel campo delle industrie culturali. Queste misure dovrebbero essere applicate in modo che non abbiano un impatto negativo sulle forme tradizionali di produzione.

Articolo 11 – Partecipazione della società civile

Le Parti riconoscono il ruolo fondamentale della società civile nella protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le Parti incoraggiano la partecipazione attiva della società civile ai loro sforzi volti a raggiungere gli obiettivi di questa Convenzione.

Articolo 12 – Promozione della cooperazione internazionale

Le Parti s'impegnano a rafforzare la loro cooperazione bilaterale, regionale ed internazionale al fine di creare delle condizioni propizie alla promozione della diversità delle espressioni culturali, tenendo particolarmente conto delle situazioni menzionate agli articoli 8 e 17, in particolare in vista di:

(a) facilitare il dialogo tra le Parti sulla politica culturale;

(b) rafforzare le capacità strategiche e di gestione del settore pubblico nelle istituzioni del settore culturale pubblico, attraverso scambi culturali professionali ed internazionali e condividendo le migliori pratiche;

(c) rafforzare i partenariati con e tra la società civile, le organizzazioni non governative ed il settore privato, per favorire e promuovere la diversità delle espressioni culturali;

(d) promuovere l'utilizzazione delle nuove tecnologie e incoraggiare i partenariati al fine di rafforzare la condivisione delle informazioni e la comprensione culturale, e di favorire la diversità delle espressioni culturali;

(e) incoraggiare la conclusione di accordi di coproduzione e di codistribuzione.

Articolo 13 – Integrazione della cultura nello sviluppo sostenibile

Le Parti s'impegnano ad integrare la cultura nelle loro politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare le condizioni propizie allo sviluppo sostenibile e, in questo contesto, al fine di favorire gli aspetti legati alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 14 – Cooperazione per lo sviluppo

Le Parti s'impegnano a sostenere la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, in modo particolare per quel che riguarda i bisogni specifici dei Paesi in via di sviluppo, al fine di favorire l'emergere di un settore culturale dinamico attraverso, tra gli altri, i seguenti strumenti:

(a) il rafforzamento delle industrie culturali dei Paesi in via di sviluppo:

(i) creando e rafforzando le capacità di produzione e di distribuzione culturale nei Paesi in via di sviluppo;

(ii) facilitando un accesso più ampio delle loro attività, dei loro beni e servizi culturali al mercato mondiale ed ai circuiti internazionali di distribuzione;

(iii) permettendo l'emergere di mercati locali e regionali vitali;

(iv) adottando, quando possibile, misure adeguate nei Paesi sviluppati al fine di facilitare l'accesso nel loro territorio alle attività, ai beni ed ai servizi culturali dei Paesi in via di sviluppo;

(v) sostenendo il lavoro creativo e facilitando, nella misura del possibile, la mobilità degli artisti dei Paesi in via di sviluppo;

(vi) incoraggiando una collaborazione appropriata tra i Paesi sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo, in particolare, tra gli altri, nei settori della musica e del cinema;

(b) il rafforzamento delle capacità attraverso lo scambio di informazioni, esperienze ed expertise, e la formazione delle risorse umane nei Paesi in via di sviluppo, nei settori pubblico e privato, che riguardino, tra gli altri, le capacità strategiche e di gestione, l'elaborazione e l'attuazione di politiche, la promozione e la distribuzione delle espressioni culturali, lo sviluppo delle medie, piccole e microimprese, l'utilizzazione delle tecnologie, lo sviluppo ed il trasferimento di competenze;

(c) il trasferimento di tecnologie attraverso l'introduzione di adeguate misure d'incentivazione per il trasferimento di tecnologie e di know-how, in particolare nel settore delle industrie e delle imprese culturali;

(d) il sostegno finanziario attraverso:

(i) la costituzione di un Fondo Internazionale per la Diversità Culturale, come previsto all'articolo 18;

(ii) la concessione di un aiuto pubblico allo sviluppo, allorché necessario, comprensivo di un'assistenza tecnica destinata a stimolare e sostenere la creatività;

(iii) altre forme di assistenza finanziaria, quali prestiti a basso tasso d'interesse, contributi e altri meccanismi di finanziamento.

Articolo 15 – Modalità di collaborazione

Le Parti s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo di partenariati tra e all'interno dei settori pubblico e privato e le organizzazioni senza scopo di lucro, al fine di cooperare con i Paesi in via di sviluppo al rafforzamento delle loro capacità di protezione e di promozione della diversità delle espressioni culturali. Questi partenariati innovativi devono mettere l'accento, in risposta ai bisogni concreti dei Paesi in via di sviluppo, sullo sviluppo delle infrastrutture, delle risorse umane e delle politiche, nonché sugli scambi di attività, beni e servizi culturali.

Articolo 16 – Trattamento preferenziale per i Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati devono facilitare gli scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo accordando, attraverso strutture istituzionali e giuridiche adeguate, un trattamento preferenziale agli artisti e ad altre figure professionali ed operatori culturali, nonché ai beni e servizi culturali provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

Articolo 17 – Cooperazione internazionale in situazioni di minaccia grave per le espressioni culturali

Le Parti cooperano nel prestarsi assistenza, ed in particolare ai Paesi in via di sviluppo, nelle situazioni menzionate all'articolo 8.

Articolo 18 – Fondo Internazionale per la Diversità Culturale

1. È istituito un Fondo Internazionale per la Diversità Culturale, di seguito denominato "il Fondo".

2. Il Fondo è costituito da fondi fiduciari, stabiliti in modo conforme al Regolamento Finanziario dell'UNESCO.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

(a) contributi volontari delle Parti;

(b) fondi allocati a questo scopo dalla Conferenza Generale dell'UNESCO;

(c) contributi, donazioni o legati fatti da altri Stati, organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, da altre organizzazioni regionali o internazionali, da organismi pubblici o privati o da individui;

(d) interessi dovuti sulle risorse del Fondo;

(e) fondi provenienti da raccolte ed introiti di manifestazioni organizzate a beneficio del Fondo;

(f) ogni altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo.

4. L'utilizzazione delle risorse del Fondo è decisa dal Comitato Intergovernativo sulla base delle linee guida definite dalla Conferenza delle Parti prevista dall'articolo 22.

5. Il Comitato Intergovernativo può accettare contributi ed altre forme di assistenza per fini generali o specifici che si riferiscano a progetti determinati, purché tali progetti siano stati dallo stesso approvati.

6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo che sia incompatibile con gli obiettivi di questa Convenzione può essere posta ai contributi dati al Fondo.

7. Le Parti s'impegnano a versare dei contributi volontari su base regolare per l'attuazione di questa Convenzione.

Articolo 19 – Scambio, analisi e diffusione delle informazioni

1. Le Parti concordano di scambiare informazioni e condividere expertise relativamente alla raccolta dati ed alle statistiche sulla diversità delle espressioni culturali e sulle migliori pratiche per la sua protezione e promozione.

2. L'UNESCO s'impegna a facilitare, attraverso l'uso dei meccanismi esistenti all'interno del Segretariato, la raccolta, l'analisi e la diffusione di tutte le più importanti informazioni, statistiche e migliori pratiche.

3. L'UNESCO s'impegna anche a costituire ed aggiornare una banca dati sui differenti settori ed organizzazioni governative, private ed a scopo non di lucro, che operano nel settore delle espressioni culturali.

4. Al fine di facilitare la raccolta di dati, l'UNESCO accorda un'attenzione particolare al rafforzamento delle capacità e dell'expertise delle Parti che fanno richiesta di assistenza in questa materia.

5. La raccolta di informazioni prevista in questo articolo completa le informazioni raccolte in base alle disposizioni dell'articolo 9.

V. Relazioni con altri strumenti

Articolo 20 –Rapporto con altri trattati: sostegno reciproco, complementarietà e non subordinazione

1. Le Parti riconoscono che esse devono adempiere in buona fede i loro obblighi derivanti da questa Convenzione e da tutti gli altri trattati di cui sono parti. In conformità a ciò, senza subordinare questa Convenzione agli altri trattati,

   (a) esse incoraggiano il sostegno reciproco tra questa Convenzione e gli altri trattati di cui esse sono parti; e

   (b) allorché esse interpretano e applicano gli altri trattati di cui sono parti o assumono altri obblighi internazionali, le Parti tengono conto delle rilevanti disposizioni di questa Convenzione.

2. Nessuna disposizione di questa Convenzione può essere interpretata come tale da modificare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi altro trattato di cui sono parti.

Articolo 21 – Concertazione e coordinamento internazionali

Le Parti s'impegnano a promuovere gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione in altri contesti internazionali. A questo scopo, le Parti si consultano, se necessario, ricordando questi obiettivi e principi.

VI. Organi della Convenzione

Articolo 22 – Conferenza delle Parti

1. È costituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l'organo plenario e supremo di questa Convenzione.

2. La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, nella misura del possibile, congiuntamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così essa decide o se il Comitato Intergovernativo riceve una richiesta in tal senso da almeno un terzo delle Parti.

3. La Conferenza delle Parti adotta il suo regolamento interno.

4. Le funzioni della Conferenza delle Parti sono, tra l'altro:

(a) eleggere i membri del Comitato Intergovernativo;

(b) ricevere ed esaminare i rapporti delle Parti di questa Convenzione trasmessi dal Comitato Intergovernativo;

(c) approvare le linee guida operative predisposte, su sua domanda, dal Comitato Intergovernativo;

(d) adottare ogni altra misura che essa giudica necessaria per promuovere gli obiettivi di questa Convenzione.

Articolo 23 – Comitato Intergovernativo

1. È istituito presso l'UNESCO un Comitato Intergovernativo per la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali, qui di seguito denominato " il Comitato Intergovernativo". Esso è composto dai rappresentanti di 18 Stati Parte della Convenzione, eletti per un periodo di quattro anni dalla Conferenza delle Parti non appena questa Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'articolo 29.

2. Il Comitato Intergovernativo si riunisce una volta all'anno.

3. Il Comitato Intergovernativo funziona sotto l'autorità e conformemente alle direttive della Conferenza delle Parti, a cui rende conto.

4. Il numero dei membri del Comitato Intergovernativo sarà portato a 24 allorché il numero delle Parti della Convenzione raggiungerà i 50.

5. L'elezione dei Membri del Comitato Intergovernativo è basata sui principi dell'equa ripartizione geografica e della rotazione.

6. Senza pregiudizio delle altre attribuzioni che gli sono conferite da questa Convenzione, le funzioni del Comitato Intergovernativo sono le seguenti:

(a) promuovere gli obiettivi di questa Convenzione, incoraggiare ed monitorare la sua attuazione;

(b) preparare e sottoporre all'approvazione della Conferenza delle Parti, su sua domanda, le linee guida relative all'attuazione ed all'applicazione delle disposizioni di questa Convenzione;

(c) trasmettere alla Conferenza delle Parti i rapporti delle Parti della Convenzione, accompagnati dalle sue osservazioni e da una sintesi del loro contenuto;

(d) fare delle raccomandazioni appropriate da adottare nelle situazioni sottoposte alla sua attenzione dalle Parti della Convenzione, conformemente alle disposizioni in materia contenute nella Convenzione, in particolare all'articolo 8;

(e) stabilire delle procedure ed altri meccanismi di consultazione al fine di promuovere gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione in altri contesti internazionali;

(f) assolvere ogni altra mansione di cui può essere incaricato dalla Conferenza delle Parti.

7. Il Comitato Intergovernativo, conformemente al suo Regolamento interno, può invitare in qualsiasi momento organizzazioni pubbliche o private o persone fisiche a partecipare alle sue riunioni per consultarli su questioni specifiche.

8. Il Comitato Intergovernativo predispone e sottopone il suo Regolamento interno all'approvazione della Conferenza delle Parti.

Articolo 24 – Segretariato dell'UNESCO

1. Gli organi della Convenzione sono assistiti dal Segretariato dell'UNESCO.

2. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti e del Comitato Intergovernativo nonché l'ordine del giorno delle loro riunioni, assiste nell'applicazione delle loro decisioni e fa rapporto su queste.

VII. Disposizioni finali

Articolo 25 – Soluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra le Parti di questa Convenzione sull'interpretazione o applicazione della Convenzione, le Parti ricercano una soluzione per mezzo di una negoziazione.

2. Se le Parti interessate non riescono a pervenire ad un accordo per mezzo della negoziazione, esse possono ricorrere di comune accordo ai buoni uffici, o richiedere la mediazione, di un terzo.

3. Se non ci sono stati buoni uffici né mediazione o se la controversia non ha potuto essere risolta attraverso negoziazione, buoni uffici o mediazione, una Parte può far ricorso alla conciliazione, conformemente alla procedura che figura nell'Allegato a questa Convenzione. Le Parti esaminano in buona fede la proposta di soluzione della controversia fatta dalla Commissione di Conciliazione.

4. Ciascuna Parte può, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che essa non riconosce la procedura di conciliazione prevista qui sopra. La Parte che ha fatto una tale dichiarazione, può, in qualsiasi momento, ritirarla attraverso una notifica al Direttore Generale dell'UNESCO.

Articolo 26 – Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri

1. Questa Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione o all'adesione degli Stati membri dell'UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

Articolo 27 – Adesione

1. Questa Convenzione è aperta all'adesione di Stati non membri dell'UNESCO, ma membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue agenzie specializzate, invitati ad aderirvi dalla Conferenza Generale dell'UNESCO.

2. Questa Convenzione è ugualmente aperta all'adesione di territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno conseguito la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea Generale e che hanno competenza sulle materie di cui tratta questa Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati su queste materie.

3. Le seguenti disposizioni si applicano alle organizzazioni d'integrazione economica regionale:

(a) questa Convenzione è aperta anche all'adesione di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che, salvo quanto previsto di seguito, è pienamente vincolata dalle disposizioni della Convenzione allo stesso titolo degli Stati Parte;

(b) qualora uno o più Stati membri di una tale organizzazione siano anche Parti di questa Convenzione, l'organizzazione e questo o questi Stati membri convengono sulla loro responsabilità nell'adempimento dei loro obblighi derivanti da questa Convenzione. Questa suddivisione di responsabilità ha effetto una volta completata la procedura di notifica descritta al punto (c). L'organizzazione e lo Stato o gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare in maniera concorrente i diritti che scaturiscono da questa Convenzione. Inoltre, le organizzazioni d'integrazione economica regionale, nei settori che rientrano nella loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al

numero dei loro Stati membri che sono Parti di questa Convenzione. Una tale organizzazione non esercita il suo diritto di voto se uno dei suoi Stati membri esercita il suo e viceversa;

(c) un'organizzazione d'integrazione economica regionale ed il suo o i suoi Stati membri che si sono accordati per una suddivisione delle responsabilità, come previsto dal punto (b), informano le Parti della suddivisione suddetta nella maniera seguente:

(i) nel suo strumento di adesione, questa organizzazione indica in maniera precisa la suddivisione di responsabilità per quel che riguarda le questioni regolate dalla Convenzione;

(ii) in caso di ulteriore modifica delle loro rispettive responsabilità, l'organizzazione d'integrazione economica regionale informa il depositario di ogni proposta di modifica delle loro rispettive responsabilità; il depositario informa a sua volta le Parti di questa modifica;

(d) gli Stati Membri di un'organizzazione d'integrazione economica regionale che diventano Parti della Convenzione si presume rimangano competenti in tutti i settori che non siano stati oggetto di un trasferimento di competenze dall'organizzazione espressamente dichiarato o segnalato al depositario;

(e) per "organizzazione d'integrazione economica regionale" s'intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani, membri delle Nazioni Unite o di una delle sue agenzie specializzate, a cui questi Stati hanno trasferito la loro competenza, nei settori regolati da questa Convenzione e che è stata dovutamente autorizzata, secondo le sue procedure interne, a divenirne Parte.

4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

Articolo 28 – Punto di contatto

Allorché diviene Parte di questa Convenzione, ciascuna Parte designa il punto di contatto come previsto all'articolo 9.

Articolo 29 – Entrata in vigore

1. Questa Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma unicamente nei riguardi degli Stati o delle organizzazioni d'integrazione economica regionale che hanno depositato i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a questa data o anteriormente. Essa entra in vigore per ogni altra Parte tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione d'integrazione economica regionale deve essere considerato come aggiuntivo rispetto agli strumenti depositati dagli Stati membri della suddetta organizzazione.

Articolo 30 – Regimi costituzionali federali o non unitari

Riconoscendo che gli accordi internazionali vincolano le Parti in modo uguale, indipendentemente dai loro sistemi costituzionali, le seguenti disposizioni si applicano alle Parti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

(a) per quel che riguarda le disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli delle Parti che non sono Stati federali;

(b) per quel che riguarda le disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione rientra nella competenza di ciascuna delle unità costitutive, quali Stati, Contee, Province o Cantoni, che non sono, in base al regime costituzionale della Federazione, tenuti a pendere misure legislative, il Governo federale informa, se necessario, le autorità competenti delle unità costituenti, quali Stati, Contee, Province o Cantoni, con la sua raccomandazione per l'adozione.

Articolo 31 – Denuncia

1. Ciascuna delle Parti di questa Convenzione ha facoltà di denunciare questa Convenzione.

2. La denuncia deve essere notificata attraverso uno strumento scritto depositato presso il Direttore Generale dell'UNESCO.

3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in nessun modo gli obblighi finanziari della Parte che denuncia la Convenzione, fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Articolo 32 – Funzioni del depositario

Il Direttore Generale dell'UNESCO, in qualità di depositario di questa Convenzione, informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri dell'Organizzazione e le organizzazioni d'integrazione economica regionale previste dall'articolo 27, così come le Nazioni Unite, del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionato agli articoli 26 e 27, nonché delle denunce previste dall'articolo 31.

Articolo 33 – Emendamenti

1. Ogni Parte di questa Convenzione può, attraverso comunicazione scritta indirizzata al Direttore Generale, proporre emendamenti a questa Convenzione. Il Direttore Generale trasmette questa comunicazione a tutte le Parti. Se, nei sei mesi che seguono la data di trasmissione della comunicazione, non meno della metà delle Parti dà una risposta favorevole a questa richiesta, il Direttore Generale presenta questa proposta alla successiva sessione della Conferenza delle Parti, affinché venga discussa ed eventualmente approvata.

2. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti a questa Convenzione sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per le Parti che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti a questa Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti previsti al paragrafo 3 del presente articolo dai due terzi delle Parti. In seguito, per ogni Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o che vi aderisce, il suddetto emendamento entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la Parte ha depositato il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 23 riguardanti il numero dei membri del Comitato Intergovernativo. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale ai sensi dell'articolo 27 che diviene Parte di questa Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al paragrafo 4 di questo articolo, in assenza di una diversa dichiarazione di volontà, è considerato:

(a) Parte di questa Convenzione così emendata; e

(b) Parte di questa Convenzione non emendata nei confronti di ogni Parte che non è vincolata dagli emendamenti.

Articolo 34 – Testi che fanno fede

Questa Convenzione è redatta in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo; i sei testi fanno tutti ugualmente fede.

Articolo 35 – Registrazione

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, questa Convenzione deve essere registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'UNESCO.

Allegato

Procedura di Conciliazione

Articolo 1 – Commissione di Conciliazione

Su richiesta di una delle Parti della controversia, è istituita una Commissione di Conciliazione. La Commissione, a meno che le Parti non convengano diversamente, è composta da cinque membri, due designati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente scelto di comune accordo da questi membri.

Articolo 2 – Membri della Commissione

In caso di controversia tra più di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse designano di comune accordo i loro membri della Commissione. Allorché due o più Parti hanno interessi separati o sono in disaccordo sul fatto di avere o meno lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.

Articolo 3 – Nomina

Se nessuna nomina è stata fatta dalle Parti entro due mesi dalla domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione, il Direttore Generale dell'UNESCO procede, se così richiesto dalla Parte che ha fatto domanda, alle nomine necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4 – Presidente della Commissione

Se un Presidente della Commissione di Conciliazione non è stato scelto entro due mesi dalla nomina dell'ultimo membro della Commissione, il Direttore Generale dell'UNESCO, se così richiesto da una Parte, designa un Presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 5 – Decisioni

La Commissione di Conciliazione prende le sue decisioni a maggioranza dei voti dei suoi membri. A meno che le Parti della controversia non convengano diversamente, essa stabilisce la sua procedura. La Commissione presenta una proposta di risoluzione della controversia, che le Parti esaminano in buona fede.

Articolo 6 - Disaccordi

Un disaccordo sulla competenza della Commissione di Conciliazione deve essere risolto dalla Commissione.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1179):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) e dal Ministro per i beni e le attività culturali (Rutelli) il 16 novembre 2006.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 novembre 2006, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 e 22 novembre 2006.

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 2006.

Camera dei deputati (atto n. 2081):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 dicembre 2006, con pareri delle commissioni, I, V, VII, IX e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione il 20 dicembre 2006 e il 17 gennaio 2007.

Esaminato in aula il 22 gennaio 2007 ed approvato il 31 gennaio 2007.

07G0030

AUGUSTA IANNINI, *direttore* Francesco Nocita, *redattore*

(G702008/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.